

Vista la decisione n. 43 del 31/01/2019 con la quale la Giunta Comunale ha apprezzato il rapporto prot.13554 del 29/01/2019, con il quale era stato a questa sottoposta la proposta di “Regolamento per la disciplina delle attività delle Sale Giochi e delle attività di installazione e gestione di apparecchi da trattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro“, dando mandato agli uffici di procedere con gli atti conseguenti;

Vista la proposta di delibera di consiglio comunale n. 34 avente per oggetto “Approvazione Regolamento per la disciplina delle attività delle Sale Giochi e delle attività di installazione e gestione di apparecchi da trattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro”;

Viste le osservazioni presentate dalle Associazioni di categoria SAPAR, ASSOTRATTENIMENTO, SINDACATO TOTORICEVITORI SPORTIVI (affiliato a FIT-Federazione Italiana Tabaccai), e CONF COMMERCIO, in data 14/02/2019 prot. 21990 e 22328;

Visto il rapporto prot.24265 del 18/02/2019 con il quale il Settore Polizia Municipale, Protezione Civile e Sicurezza del Cittadino sottopone all'esame della Giunta Comunale le suddette osservazioni ed la nuova proposta di regolamento modificato a seguito delle suddette osservazioni;

Vista la decisione di Giunta n.69 del 19/02/2019 con la quale la Giunta Comunale decide di prendere atto dei contenuti del rapporto, chiedendo al dirigente competente di settore di corredare le proposte di emendamento all'articolato attualmente in iter di approvazione del parere di regolarità tecnica e della successiva trasmissione al Presidente del Consiglio e agli uffici competenti per il prosieguo dell'iter di approvazione;

PROPONE

di apportare alla proposta di “Regolamento per la disciplina delle attività delle Sale Giochi e delle attività di installazione e gestione di apparecchi da trattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro“, i seguenti emendamenti:

ART. 3 – DEFINIZIONI

nell'ultimo capoverso sostituire:

“E’ ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del R.D. 773/1931, e la sostituzione degli apparecchi guasti con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, ed in particolare dall’art.1 della L. 208/2015.”

con:

“E’ ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del R.D. 773/1931, con apparecchi di nuova generazione e la sostituzione degli apparecchi guasti con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, ed in particolare dall’art.1 della L. 208/2015”.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Sostituire l'intero secondo comma nel modo seguente:

“2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “a” TULPS, elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c” TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” TULPS, (c.d. “Ticket Redemption”),
- agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-ter” TULPS, meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- alle lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
- ai giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calcio balilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (PlayStation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
- alle sale e le agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, che scelgono di non utilizzare apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6 del TULPS;
- alle sale dedicate esclusivamente al gioco denominato “Bingo”, in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;
- alle sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
- ai giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.”

ART. 8 – NORME PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ALTRI SPAZI PER IL GIOCO LECITO

eliminare dal sesto comma, l'ultimo punto:

- in caso di installazione di apparecchi con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S, la dichiarazione circa il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili, secondo le previsioni dell'art. 5 del presente regolamento.

ART. 10 – ORARI

aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente terzo comma:

“3.Nella determinazione dei suddetti orari, il Sindaco terrà conto delle caratteristiche peculiari degli esercizi ove sono installati gli apparecchi da gioco, e potrà inoltre prevedere orari differenziati a seconda delle varie tipologie di esercizi”.

ART.12 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

eliminare dal quarto comma, l'ultimo punto:

- dichiarazione circa il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili, secondo le previsioni dell'art. 5 del presente regolamento.

ART.13 – ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

eliminare dal comma sei l'ultimo capoverso, ossia dalle parole “ A tal fine” sino alla parola “cogestione”.

eliminare per intero dal settimo comma, la lettera b) (dalle parole “Dall'insegna” alla parola “gioco”.

ART.15 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

sostituire l'intero terzo comma nel modo seguente:

vecchia versione:

“3. E’ vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi o scommesse con vincita in denaro; a tale scopo l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, è consentito esclusivamente mediante l'impiego della tessera sanitaria, secondo le previsioni dell'art. 9 quater del D.L. n. 87 cit.”;

nuova versione:

“3. E’ vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi o scommesse con vincita in denaro; ai fini del rispetto del divieto si applica quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.